

PROTOCOLLO D'INTESA

*tra la Consulta Universitaria di Studi Latini,
rappresentata dal Presidente*

Paolo De Paolis,

*e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche,
rappresentato dal Direttore Generale*

Marco Ugo Filisetti,

**PER LA REALIZZAZIONE
DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA**

- VISTO *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;*
- VISTA *la legge 11 gennaio 2007, n. 1, che reca Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la Scuola e le Università;*
- VISTO *il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la Scuola, le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato;*
- VISTO *il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione, che all'art. 2, co. 5, dispone che "Nella valorizzazione dell'eccellenza può essere altresì considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.";*
- VISTO *il Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 di cui al DPR 15 marzo 2010 n. 89 che, nel definire la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, all'art. 2, co. 7, dispone che "Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro.";*
- VISTO *il Regolamento di cui al Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010 n. 211 recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2,*

	<i>commi 1 e 3, del medesimo regolamento. D.M. del 7 ottobre 2010, n. 211, che regola le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89;</i>
VISTA	la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che reca <i>Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, e delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;</i>
VISTO	il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, concernente l'autonomia didattica degli atenei, e in particolare l'articolo 6, che stabilisce i requisiti di ammissione ai corsi di studio ed offre indicazioni in merito all'allineamento delle conoscenze fra scuola ed Università;
RAVVISATA	l'opportunità di valorizzare le eccellenze nell'ambito delle discipline classiche all'interno dei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado;
RAVVISATA	l'opportunità, per quanto riguarda la lingua latina, di sostenere in particolare lo sviluppo delle competenze degli studenti finalizzate alla comprensione e alla traduzione di testi,
RILEVATA	l'opportunità di promuovere negli istituti scolastici di secondo grado, ed in particolare nei licei, una specifica attenzione per gli strumenti della valutazione e della certificazione delle competenze, sia in previsione della iscrizione degli studenti alle facoltà letterarie, sia al fine di incoraggiare la lettura e lo studio degli autori classici e di sostenere la conoscenza delle civiltà classiche nelle loro manifestazioni linguistiche, letterarie, filosofiche, artistiche e giuridiche;
DATO ATTO	che esistono esperienze di certificazione a livello internazionale come il Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), o Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), che definisce le linee guida per descrivere le competenze linguistiche acquisite da chi studia le lingue straniere in Europa, secondo i parametri indicati dal Consiglio d'Europa;
DATO ATTO	che esiste, altresì, in Europa una prassi certificativa consolidata per la Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS), la prima certificazione di italiano ad aver adottato il sistema di sei livelli di competenza linguistico-comunicativa proposto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa;
CONSIDERATA	l'autorevolezza della Consulta Universitaria di Studi Latina

DATO ATTO quale ente certificatore di comprovata esperienza;
che il *Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca* di cui al DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, all'art. 8 annovera tra le funzioni assegnate agli Uffici Scolastici Regionali la vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati, nonché l'attuazione della politica scolastica nazionale sul territorio attraverso il supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Nell'ambito e per gli scopi della costituzione di una Certificazione Linguistica della lingua latina, la Consulta Universitaria di Studi Latini (di seguito C.U.S.L.) si costituisce come Ente certificatore e assume i seguenti impegni, d'intesa con l'Ufficio Scolastico per le Marche (di seguito U. S. R.) e senza oneri per lo stesso U.S.R.:

- predisporre specifiche prove di accertamento della conoscenza della lingua latina destinate agli studenti del sistema di istruzione liceale, d'intesa con il Comitato regionale di coordinamento nominato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- predisporre specifiche griglie di valutazione, in coerenza con gli elementi oggetto di accertamento, d'intesa con il Comitato regionale di coordinamento;
- rilasciare, in esito alle prove superate, apposita certificazione che dia conto del livello di conoscenze e competenze dimostrate dallo studente;
- garantire la presenza di un proprio delegato, con funzioni di supervisione e coordinamento dei lavori della Commissione Giudicatrice, in ciascuna delle sessioni d'esame.

Art. 2

Nell'ambito e per gli scopi della costituzione di una Certificazione Linguistica della lingua latina, l'U.S.R. per le Marche assume i seguenti impegni, d'intesa con la C.U.S.L. e senza oneri per la stessa C.U.S.L.:

- nominare, d'intesa con la C.U.S.L., i membri del Comitato regionale di coordinamento, designando un suo delegato a coordinarne i lavori;

- provvedere alla individuazione dei docenti della scuola secondaria attraverso apposito bando che ne indichi il numero e ne definisca i criteri specifici di selezione (essere in possesso di una adeguata esperienza in materia di didattica del latino, aver maturato esperienze nelle attività di certificazione e di valutazione, possedere un profilo professionale coerente con le finalità della CLL);
- d'intesa con la C.U.S.L., qualora se ne ravvisi la necessità, integrare il Comitato regionale di coordinamento con altri componenti, quando questo opera in qualità di Commissione Giudicatrice;
- sostenere l'attuazione del progetto, dandone ampia diffusione presso i licei presenti nel proprio ambito territoriale;
- organizzare almeno una sessione d'esame annuale con le scuole aderenti.

Art. 3

Il presente protocollo entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale.

Art. 4

Le parti firmatarie del presente protocollo e i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo stesso nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed assetti organizzativi.

Il Presidente C.U.S.L.

f.to prof. *Paolo De Paolis*

Il Direttore Generale U.S.R. per le Marche

f.to dott. *Marco Ugo Filisetti*